

Annullamento del Trasferimento Dublino per Colloquio Inadeguato: Il Tribunale di Roma ribadisce la centralità delle garanzie partecipative

Con un recente decreto, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ha accolto il ricorso di un richiedente protezione internazionale, annullando il provvedimento di trasferimento verso Cipro e affermando la competenza dell'Italia all'esame della domanda. La decisione si fonda sulla violazione degli obblighi informativi e partecipativi previsti dal Regolamento UE n. 604/2013 (noto come "Dublino III"), con particolare riferimento all'omissione di un colloquio personale conforme alle garanzie previste dall'art. 5 del medesimo regolamento.

Il Contesto Normativo e Giurisprudenziale

Il Regolamento Dublino III stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale. Al fine di garantire l'effettività dei diritti del richiedente, il regolamento prevede specifiche garanzie procedurali, tra cui spiccano il diritto all'informazione (art. 4) e il diritto a un colloquio personale (art. 5). La giurisprudenza, sia europea che nazionale, ha progressivamente consolidato l'importanza di tali garanzie. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la fondamentale sentenza del 30 novembre 2023 (cause riunite C-228/21 e altre), ha chiarito che il colloquio personale non è una mera formalità, ma un momento centrale e insostituibile della procedura.

La violazione di tale obbligo, secondo la CGUE, comporta di regola l'annullamento della decisione di trasferimento. La Corte di Cassazione italiana ha recepito e applicato questi principi, sottolineando che l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi ricade sull'Amministrazione (*Cass. Civ., Sez. 1, N. 23141 del 27-08-2024*).

L'Analisi del Tribunale di Roma nel Caso di Specie

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il ricorrente lamentava la violazione degli obblighi informativi, in particolare riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio personale. Il Collegio ha ritenuto la censura fondata, procedendo a un'analisi dettagliata della documentazione prodotta dal Ministero dell'Interno.

1. Inadeguatezza della Verbalizzazione del Colloquio

Il Tribunale ha constatato che l'Amministrazione non aveva fornito prova adeguata dello svolgimento del colloquio secondo le prescrizioni dell'art. 5, paragrafo 6, del Regolamento. Tale norma impone la redazione di una "sintesi scritta" del colloquio, in forma di relazione o modulo standard, che contenga "almeno le principali informazioni fornite dal richiedente".

Nel caso specifico, il modulo prodotto in giudizio era un semplice modello standardizzato contenente unicamente le generalità e il domicilio del richiedente, senza alcun riferimento alle informazioni offerte o alle dichiarazioni rese. Il Tribunale ha qualificato tale documento come "**gravemente carente dei requisiti minimi di garanzia richiesti dal regolamento**", equiparando di fatto la sua compilazione all'omissione stessa del colloquio.

Come si evince dal testo richiamato, quindi, il colloquio con il richiedente protezione in Italia risultato positivo ai riscontri del sistema EURODAC in altri Paesi UE, una volta svolto "di persona", deve essere sintetizzato nel contenuto, per iscritto, dall'amministrazione che vi ha proceduto (questura) con una delle due forme alternative indicate dal paragrafo 6, ossia quella di "una relazione" ovvero di "un modulo standard", dovendo in entrambi i casi comunque emergere "almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio", in modo che il richiedente ed il suo difensore possano accedervi in tempo utile per l'eventuale esercizio del diritto di difesa.

2. Non Fungibilità con Altri Adempimenti (Modello C3)

Il Tribunale ha respinto l'idea che le informazioni mancanti potessero essere desunte da altra modulistica, come il modello C3 utilizzato per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Citando espressamente la sentenza della Cassazione n. 10331 del 2024, il Collegio ha ribadito che gli obblighi informativi specifici della procedura Dublino non sono "né assorbiti né fungibili" con quelli previsti per la domanda di protezione in generale (art. 10 d.lgs. n. 25/2008). **La procedura Dublino, pur inserendosi nel procedimento di asilo, ha una sua autonomia funzionale che richiede adempimenti informativi dedicati e non surrogabili** (Cass. Civ., Sez. L, N. 19429 del 15-07-2024)

3. L'Impossibilità della "Sanatoria" in Sede Giudiziale

Un punto cruciale della decisione riguarda la possibilità di "sanare" il vizio procedurale attraverso un'audizione del ricorrente in sede giurisdizionale. La sentenza della CGUE del 30 novembre 2023 prevede che l'annullamento possa essere evitato se l'ordinamento nazionale consente al richiedente di esporre di persona i propri argomenti davanti al giudice, nel rispetto delle garanzie dell'art. 5, e se tali argomenti non sono idonei a modificare la decisione.

Tuttavia, il Tribunale di Roma ha escluso tale possibilità nel caso di specie, adducendo una motivazione basata sul principio di celerità che caratterizza la procedura Dublino. Il Collegio ha evidenziato come l'intero impianto del Regolamento (artt. 20, 21, 23, 24, 29) sia improntato alla necessità di una rapida determinazione dello Stato competente e di un celere trasferimento, con termini stringenti il cui superamento comporta il radicamento della

competenza nello Stato richiedente. Lo svolgimento di un'audizione in sede giudiziale, secondo il Tribunale, contrasterebbe con questa esigenza di celerità.

Inoltre, il rito processuale applicabile (art. 3 d.lgs. n. 25/2008) non prevede la necessità di un'udienza, consentendo una decisione in camera di consiglio sulla base degli atti, a conferma della natura accelerata del procedimento.

La decisione del Tribunale di Roma si pone in linea con l'orientamento consolidato dalla CGUE e dalla Cassazione, riaffermando con forza che il colloquio personale ex art. 5 del Regolamento Dublino III è una garanzia sostanziale e non un mero adempimento formale. La sua omissione, o il suo svolgimento con modalità che ne svuotano il contenuto (come una verbalizzazione carente), costituisce un vizio del procedimento che conduce all'annullamento del provvedimento di trasferimento.

Di particolare interesse è la presa di posizione netta sull'impossibilità di una sanatoria in sede giudiziale, motivata dal contrasto con il principio di celerità. **Questa interpretazione, se confermata, potrebbe limitare l'applicazione della "clausola di salvaguardia" indicata dalla CGUE, rendendo l'annullamento del trasferimento una conseguenza quasi automatica in caso di violazione dell'obbligo di colloquio.** La pronuncia, pertanto, rappresenta un importante precedente per tutti gli operatori del settore, rafforzando le tutele per i richiedenti asilo e richiamando le amministrazioni a un rigoroso rispetto delle garanzie partecipative previste dal diritto dell'Unione Europea.